

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati SGQ
A tutti gli Organismi accreditati per la Direttiva 2010/35/UE
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare tecnica DC N° 26/2022 - Requisiti di accreditamento di Organismi di Ispezione e Organismi di certificazione del Sistema di Gestione per la qualità, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 585 del 21/12/2017, per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni

Premesso che

a seguito della sottoscrizione il 09 giugno 2020 dell'Addendum alla Convenzione in corso di validità con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, l'Accreditamento costituisce un prerequisito obbligatorio per il rilascio dell'Abilitazione da parte del MIT per l'ottenimento dell'Autorizzazione all'estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni.

Si riportano nel seguito le specificazioni applicabili allo specifico schema di Accreditamento.

1. Inquadramento legislativo

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0000585 del 21/12/2017 ha esplicitato la possibilità di ottenere specifica autorizzazione all'estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni di cui all'istruzione P200.

Per l'applicazione di quanto sopra, sono necessarie le seguenti condizioni:

1. L'Autorizzazione al prolungamento della durata da 10 a 15 anni è rilasciata da Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati (ON) da almeno 5 anni per la Direttiva TPED in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 12/06/2012 n.78 e dell'Allegato 1 del DM 585/17;

2. Il riempimento delle bombole deve essere effettuato presso Centri di riempimento che devono:
 - a) essere titolari di una Certificazione di Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) rilasciato da un Organismo di Certificazione Accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC serie 17021-1 per la specifica attività (rif. nello scopo di Accreditamento deve essere indicato specificatamente il DM 585/17);
 - b) essere titolari di una Certificazione delle attività previste dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN, emessa da Organismo di Certificazione Accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC serie 17021-1 per la specifica attività (rif. nello scopo di Accreditamento deve essere indicato specificatamente il DM 585/17) ed Organismo di Ispezione di Tipo A Notificato (ON) da almeno 5 anni per la Direttiva TPED in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 12/06/2012 n.78, previa specifica istanza ed avvenuta Estensione dell'Accreditamento ai requisiti stabiliti dalla P200 dell'ADR.

Nota: le due Certificazioni sopra citate possono essere emesse da due Organismi diversi, o da uno stesso Organismo solo a condizione che lo stesso possenga i requisiti previsti per le due diverse tipologie di Certificazioni.

2. Requisiti specifici dello schema

2.1. Prerequisiti per gli Organismi di Certificazione e Ispezione

Gli Organismi che intendono richiedere l'autorizzazione per le attività di cui al punto a) del paragrafo precedente devono essere Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati (ON) da almeno 5 anni per la Direttiva TPED in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 12/06/2012 n.78, previa specifica istanza ed avvenuta estensione dell'Accreditamento anche ai requisiti stabiliti dalla P200 dell'ADR

Gli Organismi che intendono certificare i Centri di Riempimento per le attività di cui al Punto 1 della lettera b) del paragrafo precedente, devono essere titolari di un Accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC serie 17021-1 per la specifica attività (rif. nello scopo di Accreditamento deve essere indicato specificatamente il DM 585/17).

Gli Organismi che intendono certificare i Centri di Riempimento per le attività di cui al Punto 2 della lettera b) del paragrafo precedente, devono essere titolari di un Accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC serie 17021-1 per la specifica attività (rif. nello scopo di Accreditamento deve essere indicato specificatamente il DM 585/17) ed Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati (ON) da almeno 5 anni per la Direttiva TPED in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 12/06/2012 n.78, previa specifica istanza ed avvenuta Estensione dell'Accreditamento ai requisiti stabiliti dalla P200 dell'ADR

È inoltre richiesta l'estensione della copertura assicurativa del rischio professionale, con massimale almeno uguale a quello previsto per la Direttiva TPED, per i CAB che vogliamo operare in questi ambiti (DM 585/17 Allegato 1 Punto 3).

2.2. Requisiti per il personale dei CAB

Per quanto riguarda i requisiti per il personale incaricato ad operare in accordo alle Norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per il personale tecnico (Organo di Delibera e Ispettori) in aggiunta alle prescrizioni della norma, dovranno essere accertate conoscenze e capacità tecnica ad operare secondo i requisiti previsti dall'istruzione di imballaggio P200;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per il personale tecnico si individuano le seguenti funzioni chiave:
 - a) Responsabile Tecnico e suo Sostituto;
 - b) Personale ispettivo.

Considerata l'analogia con le autorizzazioni degli Organismi Notificati a fronte della Direttiva 2010/35/UE TPED, le disposizioni sia per il Responsabile Tecnico/Sostituto che per il Personale ispettivo restano invariate secondo quanto già approvato in ambito D.Lgs 12/06/2012 n.78, salvo quanto riportato sopra in merito all'Estensione dell'Accreditamento degli OdI nello schema SGQ ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC serie 17021-1 per i requisiti stabiliti dalla P200 dell'ADR.

3. Fasi delle attività

3.1. Riesame preliminare

Prima di iniziare le attività l'ON deve ricevere dal Richiedente una formale domanda di autorizzazione.

Il Richiedente deve essere il Proprietario delle bombole.

Non possono essere accettate domande di estensione da parte di utilizzatori.

Il Richiedente deve identificare con la dovuta precisione i "gruppi di bombole" tenendo conto della nota al paragrafo 1.6 dell'art. 13 della P200.

Deve essere fornita una descrizione e/o documentazione atta a consentire all'ON di identificare e valutare se le bombole per le quali viene richiesta l'estensione dell'intervallo da 10 a 15 anni abbiano i requisiti previsti dalla P200, articolo 13 nel rimando alle condizioni "ua" o "va" dell'articolo 10 dell'Istruzione P200.

L'estensione da 10 a 15 anni non è ammissibile per i gas che non dispongono delle condizioni "ua" e "va" della stessa Istruzione P200.

Le bombole in acciaio devono possedere la valvola a pressione residua (RVP).

I Proprietari delle bombole devono documentare, applicare e rendicontare all'ON il sistema utilizzato per attribuire ad ogni bombola il tipo e il numero di lotto (o di serie) della valvola montata.

L'associazione della valvola a ciascuna bombola per il tramite del numero di lotto (o di serie) si applicherà a partire dall'ottenimento dell'autorizzazione.

Le bombole già in servizio alla data dell'autorizzazione, potranno ottenere l'estensione a 15 anni del periodo di ricollauda a partire dalla data dell'ultimo controllo periodico, se il richiedente sarà in grado di fornire sia quelle evidenze documentate relative all'esistenza della procedura di controllo della valvola a pressione residua (RPV) sia quelle necessarie a soddisfare quanto richiesto al successivo punto 3.2.

Le bombole già in servizio per le quali è stato riportato un malfunzionamento della valvola potranno ottenere l'estensione solo dopo un controllo periodico con esito positivo.

In caso di malfunzionamento della valvola a pressione residua (RVP), questa deve essere rimossa a cura del Proprietario per mezzo del Centro di riempimento ed essere sostituita (mantenendo sempre la tracciabilità) previo un esame visivo interno della bombola effettuato da personale qualificato a fronte della norma UNI EN ISO 9712.

Il Centro di riempimento deve effettuare un esame visivo interno della bombola e rimontare una nuova valvola. Queste operazioni devono essere effettuate da personale specificatamente qualificato in applicazione delle certificazioni del Centro, come specificato nel precedente Punto 1 del presente documento.

L'ON può proseguire nelle attività (inclusa l'emissione di offerta se del caso) solo dopo avere effettuato con esito positivo il riesame delle informazioni ricevute.

3.2. Documentazione del Richiedente

L'ON deve ricevere adeguata documentazione per consentire di verificare la sussistenza di tutti i requisiti minimi richiesti dalla P200. Si individua quanto segue:

- La documentazione a corredo dei gruppi di bombole marcate "Pi" deve essere:
 - Dichiarazione di conformità del lotto/i di produzione in esame emessa dal fabbricante delle bombole;
 - Certificato/rapporto di ispezione periodica;
 - Nel caso di bombole rivalutate, il Certificato di rivalutazione di conformità emesso da un ON conformemente a quanto previsto nell'Appendice A della norma UNI EN 1968.

Tale documentazione è applicabile anche alle singole bombole costituenti il pacco.

La documentazione relative alle valvole residuali deve essere:

- Autodichiarazione (con riferimento al DPR 445) da parte del Richiedente unitamente alla documentazione del Fabbricante della valvola attestante che la stessa risponda agli standard riportati nella istruzione di imballaggio P200 ed in particolare al punto 3.4 della stessa istruzione;
- Elenco dei Centri autorizzati presso i quali il richiedente intende effettuare, dopo il prolungamento, il riempimento delle bombole. Tali centri debbono rispettare quanto disposto al punto 2.1 dell'articolo 13 dell'Istruzione P200, per quanto riguarda le certificazioni di cui al Punto 1;
- Copia delle certificazioni rilasciate da CAB accreditati ai sensi del Decreto 585:2017 di tali Centri indicanti i siti operativi certificati;
- Procedura di apposizione della marcatura P15Y indicante le modalità e responsabilità per l'eventuale rimozione della marcatura;
- Per quanto riguarda il rispetto del requisito 3.1 art. 13 della P200 l'ON deve ricevere la documentazione che attesti che i requisiti di cui al paragrafo 2 art. 13 della P200 nell'ambito del SGQ dei centri di riempimento, siano soddisfatti dalla data dell'ultimo controllo periodico delle bombole.

I requisiti del paragrafo 2 art. 13 della P200 si ritengono soddisfatti qualora il SGQ assicuri quali informazioni documentate ai sensi di UNI EN ISO 9001, la disponibilità delle evidenze documentali almeno dei seguenti requisiti dalla data dell'ultimo controllo periodico della bombola:

- Procedure di controllo prima del riempimento della bombola (pre fill inspection):
 - Controllo di conformità dei recipienti e degli accessori all'ADR (marcatatura TPED; data ultimo controllo periodico ecc.);
 - Controllo della compatibilità con il gas da riempire (triage bombole);
 - Controllo dell'assenza di danni (triage bombole);
 - Rispetto del grado di riempimento/pressione di riempimento (riempimento);
 - Controllo dei marchi e dei mezzi di identificazione (etichette);
- Procedure di controllo funzionalità della valvola a pressione residua (RPV);
 - Descrizione dettagliata delle modalità di controllo (data di prima emissione antecedente la data dell'ultimo controllo periodico);
 - Registrazione delle anomalie;
- Procedure di riempimento:
 - Istruzione operativa per il riempimento delle bombole e pacchi di bombole (collegamenti flessibili, controllo tenute, utilizzo DCS);
 - Tracciabilità dei riempimenti per singola bombola/pacco di bombole;
- Procedura per il controllo della qualità del gas di riempimento:
 - Controlli in ingresso (raw material);
 - Controlli analitici;
- Procedura di Formazione e qualificazione degli operatori:
 - Procedura gestione formazione (induzione, refresh, rinnovi);
 - Registrazione della formazione e delle abilitazioni degli operatori;
 - Pacchetti formativi;
- Procedura di Allestimento ed equipaggiamento delle bombole:
 - Cataloghi/specifiche di allestimento bombole e pacchi di bombole (data di prima emissione non antecedente la data dell'ultimo controllo periodico);
 - Standard tecnici di equipaggiamento bombole (montaggio RPV) con data di emissione antecedente la data dell'ultimo controllo periodico.

3.3. Valutazione e certificato

L'ON esamina la richiesta su base documentale.

Ad esito positivo l'ON emette un Certificato di Autorizzazione per le bombole di cui alla domanda, che accorda al Richiedente la possibilità di estendere l'intervallo da 10 a 15 anni.

Il Certificato di Autorizzazione non ha scadenza se non quella legata al mantenimento dei requisiti del punto 2 art.13 della P200.

Il Certificato di Autorizzazione riporta i Gruppi di bombole oggetto di estensione; tuttavia può non riportare il dettaglio di tutte le bombole. Si ritiene che possa essere sufficiente che il Certificato di Autorizzazione richiami in modo univoco uno o più documenti che contengano il dettaglio di tutte le bombole autorizzate ed in particolare le matricole del fabbricante di tutte le bombole autorizzate.

L'eventuale revisione dei documenti di riferimento per le varie attività comporta necessariamente la revisione del Certificato di Autorizzazione.

4. Sorveglianza periodica

L'articolo 13 comma 2.5 della P200 stabilisce alcune regole di base per la sorveglianza periodica.

L'ON deve ricevere dal Proprietario ogni anno solare la seguente documentazione:

- a) Ultimo report dei CAB che hanno certificato il Centro di riempimento inclusi eventuali rilievi emessi;
- b) Elenco delle matricole del fabbricante delle nuove bombole da inserire e quelle da eliminare nei rispettivi gruppi;
- c) Elenco delle matricole del fabbricante delle bombole scartate durante la prova periodica, consegnando all'ON quanto richiesto da 3.2 art. 13 della Istruzione P200;
- d) Una dichiarazione del Proprietario relativa all'esclusivo riempimento delle bombole nei soli Centri certificati.

Per il primo triennio di Certificazione delle attività previste dalla P200, i centri di riempimento dovranno essere auditati tutti almeno 1 volta l'anno. Al termine del primo triennio, sulla base delle evidenze riscontrate e previa effettuazione di una documentata Analisi dei rischi per ogni singolo richiedente, gli Organismi potranno valutare la possibilità di applicare i criteri di campionamento previsti dal documento IAF MD1.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione